

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2016-4191 del 27/10/2016 |
| Oggetto | Concessione di derivazione di acque superficiali ad uso irriguo COMUNE: Poggio Renatico (FE) CORSO D'ACQUA: fiume Reno TITOLARE: Zanella Marco CODICE PRATICA N. BO16A0012 |
| Proposta | n. PDET-AMB-2016-4310 del 27/10/2016 |
| Struttura adottante | Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna |
| Dirigente adottante | VALERIO MARRONI |

Questo giorno ventisette OTTOBRE 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, VALERIO MARRONI, determina quanto segue.

STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI BOLOGNA

OGGETTO: Concessione di derivazione di acque superficiali ad uso irriguo

COMUNE: Poggio Renatico (FE)

CORSO D'ACQUA: fiume Reno

TITOLARE: Zanella Marco

CODICE PRATICA N. BO16A0012

IL DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di acque pubbliche:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del DLgs 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna (DGR) n. 2173/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale di ARPA con Delibera n. 87/2015 che istituisce la nuova Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) e le assegna la competenza all'esercizio delle nuove funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 96/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico di ARPAE con decorrenza dal 01/01/2016 ed in via transitoria nelle

more del completamento del processo di riordino del sistema di governo territoriale di cui alla L.R. n. 13/2015;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 77/2016 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna allo scrivente Valerio Marroni;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;

- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;

- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;

- il Decreto Legislativo (DLgs) 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- il Piano di Tutela delle Acque (PTA) e relative Norme attuative, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bologna e relative Norme attuative, approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013, ai sensi del DLgs n.152/2006;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021, ai sensi dell'art. 117 del DLgs n. 152/2006 così come modificato dall'art. 24, comma 1, Legge n. 97/2013;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, (RR 41/2001) come confermato dalla LR n. 6/2004;
- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;
- il RR 4/2005;
- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;
- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011 e con DGR n.65 del 02/02/2015 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;
- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a 51,65 Euro e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;
- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

Vista l'istanza assunta al Prot.n. PG.2016.146257 del 03/03/2016 (pratica n. B016A0012), presentata da Zanella Marco, C.F. ZNLMRC59H02G768Y in qualità di mandatario gruppo di utenti all'uopo incaricato, i cui nominativi sono allegati agli atti, con cui viene richiesta la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal fiume Reno, in comune di Poggio Renatico, loc. S. Michele, ad uso irriguo,

con una portata massima di 9 l/s, media annua di 1,19 l/s, per un volume annuo massimo di prelievo di 49.572 mc mediante motopompa mobile elettrica;

Considerato che:

- l'istanza presentata, per le caratteristiche del prelievo, è assoggettata al procedimento di concessione ordinaria previsto dal Titolo II del R.R. 41/2001;
- l'uso per il quale è stata richiesta la concessione di derivazione è quello irriguo ai sensi dell'art. 152, commi 1 e 2, della L.R. n.3/1999;

Dato atto che a seguito della pubblicazione della domanda di concessione sul BURER n. 92 del 06/04/2016 non sono state presentate osservazioni od opposizioni al rilascio della concessione;

Considerato che la derivazione:

- non è ubicata all'interno Sistema regionale delle aree protette;
- non rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

Preso atto:

- del parere dell'Autorità di Bacino del Reno acquisito agli atti in data 12/04/2016 con il n. PG.2016.260944, ai sensi dell'art.9 del R.R. n.41/2001 e che ha carattere vincolante ai sensi dell'art. 96 del D.lgs. 152/2006, che è espresso in senso favorevole con prescrizioni tra cui;

- il prelievo può essere effettuato da maggio a ottobre con disattivazione della stazione di pompaggio nei restanti mesi;
- **i volumi d'acqua richiesti dovranno essere ridotti a 37.500 mc/anno**, quantitativo ritenuto congruo in base all'estensione e al tipo di coltura praticata;
- dovrà essere installato e posto in esercizio un dispositivo per la misurazione dei volumi d'acqua derivati;

- della mancata trasmissione da parte della Città Metropolitana di Bologna del parere di competenza richiesto ai sensi dell'art.12 del R.R. n.41/2001, in data 23/03/2016

con il prot. PG.2016.206335, che pertanto si intende acquisito in senso favorevole ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 124/2015;

Verificato che, al momento della presentazione dell'istanza, è stato effettuato il pagamento delle spese di istruttoria per un importo di € 190,00;

Ritenuto pertanto, che sulla base della documentazione acquisita agli atti, nulla osta al rilascio della concessione richiesta alle condizioni indicate nell'allegato disciplinare;

Preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario all'uopo incaricato, con visto della P.O. di competenza, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

Attestata la regolarità amministrativa;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

DETERMINA

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di rilasciare al sig. Zanella Marco, C.F. ZNLMRC59H02G768Y, residente a Poggio Renatico in via Curiel n.13, in qualità di mandatario del gruppo di utenti all'uopo incaricato i cui nominativi sono allegati agli atti, la concessione a derivare acqua pubblica superficiale dal fiume Reno, in comune di Poggio Renatico (FE), loc. San Michele, mediante pompa mobile in sinistra idraulica, sui terreni identificati catastalmente al foglio 69, fronte map. 33, per uso **irriguo**, alle seguenti condizioni:

a) il prelievo è stabilito con **portata massima di 9 l/s**, portata media annua di 1,19 l/s e **volume annuo di 37.500 mc**;

b) la concessione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza allo scrivente Servizio entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

c) la **scadenza** della presente concessione è fissata, ai sensi della DGR n.787/2014, **al 31/12/2025**. L'Amministrazione

concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo. Il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo a questo Servizio prima della scadenza e versare le relative spese di istruttoria;

d) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art. 32 del R.R. 41/2001;

e) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

f) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata alla struttura arginale o ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2) di approvare l'allegato disciplinare di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione;

3) di stabilire che il **canone annuale** per l'uso irriguo, calcolato applicando la normativa vigente, **è fissato in € 8,10= per l'anno 2016, e in € 8,10= per ognuno dei 10 anni di validità della concessione, per un importo totale di € 81,00= che deve essere corrisposto in un'unica soluzione, per tutta la durata della concessione, all'atto della sottoscrizione del disciplinare;**

4) di dare atto che la **cauzione**, quantificata in **€ 250,00=**, corrispondente all'importo minimo ai sensi dell'art. 8 comma 4 della L.R. 2/2015, **è stata versata anticipatamente** al ritiro del presente atto;

5) di dare atto che l'**imposta di registro** dovuta è **inferiore a € 200,00=** secondo quanto stabilito dall'art. 25

del RR 41/2001 e dal DL n.104/2013 convertito con modificazioni dalla L. n.128/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15/05/1998;

6) di stabilire che la presente concessione dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni del demanio idrico;

7) di dare atto che un estratto della presente concessione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

8) di dare pubblicità e trasparenza alla presente concessione mediante la sua pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;

9) di notificare il presente atto al solo titolare della domanda di concessione in qualità di mandatario di gruppo di utenti e referente per i rapporti con la Struttura concedente, ai sensi del comma 4, art. 5 del R.R. 41/2001.

Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione secondo il disposto degli artt.143 e 144 del R.D. n.1775/1933.

Valerio Marroni

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale rilasciata a Zanella Marco, C.F. ZNLMRC59H02G768Y in qualità di mandatario del gruppo di utenti all'uopo incaricato i cui nominativi sono allegati agli atti.

Art.1

Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo

- A) il prelievo massimo derivabile dal f. Reno è stabilito con una **portata massima di 9 l/s**, una portata media annua di 1,19 l/s per complessivi **37.500 mc/anno**.
- B) Il prelievo avviene nel punto di coordinate geografiche UTM RER X= 697.049, Y= 957.858, in area demaniale individuata al Foglio 69, antistante il mappale 33 del NCT del comune di Poggio Renatico (FE), loc. S. Michele, in corrispondenza della sponda sinistra del fiume Reno, così come indicato nella planimetria catastale agli atti, nel corpo idrico fluviale "IT-8-060000000000 15 ER", con stato ecologico "scarso" ai sensi della D.G.R. n. 2067/2015 (allegati A-C);
- C) l'opera di presa è costituita da una motopompa elettrica mobile marca Pedrollo, di potenza non superiore a 11 Kw, regolata alla portata massima di esercizio di 9 l/s, con un tubo di mandata del diametro di 115 mm posto a cavaliere dell'argine. L'acqua viene distribuita mediante un impianto di irrigazione a goccia.
- D) la risorsa è utilizzata per irrigare 15 ha di terreno coltivati a pere.
- E) nell'azienda agricola è presente anche un pozzo (pratica FEPPA0490) utilizzato unicamente per l'irrorazione dei trattamenti fitosanitari.

Art. 2

Varianti

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente. **Le varianti effettuate senza il preventivo assenso del Servizio sono causa di decadenza della concessione.**

Art. 3

Prescrizioni

La derivazione potrà essere esercitata **da maggio ad ottobre, con rimozione della pompa e di tutte le strutture aeree durante i restanti mesi.**

La derivazione potrà essere esercitata subordinatamente al fatto che a valle della sezione oggetto di prelievo transiti nel corso d'acqua il **deflusso minimo vitale (DMV) estivo (maggio-settembre) di 1050 l/s e invernale (ottobre) di 1210 l/s**, al fine di mantenere vitali le condizioni di funzionalità e di qualità degli ecosistemi interessati, ai sensi del Titolo IV, cap. 1 del PTA, così come rivisto e aggiornato nell'allegato D della D.G.R. 2067/2015 per il riesame dei Piani di gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021. Pertanto, **qualora si registri una portata di deflusso delle acque uguale o minore a quanto indicato, il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo medesimo.**

La verifica del rispetto del DMV può essere effettuata prendendo a riferimento sul sito ARPA-SIMC http://www.arpa.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=3256&idlivello=1625 (variabile: "livello idrometrico") la sezione di Gallo che è la più prossima alla presente derivazione. Presso l'Autorità di Bacino del Reno è possibile richiedere il livello idrometrico corrispondente al DMV di concessione.

La tubatura posta a cavaliere dell'argine dovrà essere adeguatamente segnalata. Nel caso venga utilizzata una tubatura aerea, dovrà essere sostenuta da apposita struttura al fine di evitare cedimenti e danni alla tubatura stessa o al corpo arginale.

Il tratto di tubatura posizionata sulla sommità arginale dovrà essere interrato e ricoperto con terreno vegetale, provvedendo al ripristino del piano viario qualora si formassero buche o avvallamenti. La stessa tubatura, nelle parti sporgenti le scarpate, dovrà essere segnalata nel periodo di inutilizzo per consentire eventuali lavori di manutenzione arginale.

Le saracinesche dovranno essere posizionate in corrispondenza della sommità arginale, al fine di evitare l'effetto sifone.

Durante l'utilizzo dell'impianto di prelievo, la superficie arginale sottostante (per una fascia di larghezza di circa 3 metri) dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da vegetazione spontanea, provvedendo (a cura del

concessionario) allo sfalciamento almeno due volte nel periodo di funzionamento dell'impianto.

Dovrà essere installato, e posto in esercizio un dispositivo tarato per la misurazione mensile dei volumi d'acqua derivati. I dati relativi alle suddette misure dovranno essere trasmessi annualmente (entro il 31 dicembre di ogni anno) all'Autorità di Bacino del Reno e alla scrivente Struttura.

Nell'esercizio del prelievo è **fatto divieto di effettuare nell'alveo del corso d'acqua escavazioni, buche e sbarramenti**, nonché di ingombrare, manomettere o alterare in alcun modo l'argine e/o le sponde. In caso di inosservanza di tale divieto, si applicheranno le sanzioni previste dalle norme di Polizia idraulica di cui agli artt.93 e segg. del RD n. 523/1904. Il concessionario sarà, in ogni caso, tenuto a riparare a sua cura e spese, e in conformità alle disposizioni dell'Autorità idraulica competente, gli eventuali danni che per effetto del prelievo venissero arrecati alle sponde e alle pertinenze del corso d'acqua medesimo.

I lavori da effettuarsi per porre rimedio ad eventuali effetti negativi sul corso d'acqua (deposito di materiali, deviazione e/o ramificazione della corrente, innesco e/o accentuazione di erosioni, scalzamento di opere di difesa, intercettamento di rami e tronchi d'albero, ecc.), dovuti alle opere e modalità di prelievo assentite, **sono a carico esclusivo del Concessionario** che dovrà intervenire su semplice richiesta del Servizio scrivente.

Dovranno essere predisposti sistemi di utilizzo volti al risparmio della risorsa idrica ed alla riduzione dei prelievi (vasche di accumulo, riutilizzo delle acque, ecc.)

Art.4

Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il **Cartello identificativo** che individua una regolare utenza di acqua pubblica che gli viene consegnato o trasmesso dal Servizio concedente. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare il Servizio concedente, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la

manutenzione di tutte le opere che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire la funzionalità dell'opera di presa, la difesa dell'ambiente, e il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Il concessionario, qualora il Servizio concedente lo richieda, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere alla **turnazione del prelievo**, secondo le modalità che gli saranno formalmente comunicate.

Il concessionario, **entro due anni** dal rilascio della presente concessione, **dovrà presentare una Relazione Tecnica** che verifichi la **fattibilità di un invaso aziendale** di volume adeguato alle richieste irrigue. Questo al fine di rispettare e raggiungere gli obiettivi della Direttiva Quadro 2000/60/CE.

Art.5

Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del R.R. 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio.

Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone annuo**.

Art.6

Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza

La concessione, ai sensi della DGR n.787/2014, è **rilasciata fino al 31 dicembre 2025**.

Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di **rinnovo** prima della scadenza, **entro il 31/12/2025**, ai sensi dell'art.27 del RR 41/01.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dalla

concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del R.R. 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione con le modalità previste dall'art. 34 del R.R. 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte del Servizio.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente, ai sensi dell'art. 35 del R.R. 41/2001.

Art. 7

Decadenza, revoca e revisione della concessione

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del R.R. 41/2001, il Servizio concedente può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del R.R. 41/2001, il Servizio concedente può **revocare** anticipatamente la concessione come previsto all'art. 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà del Servizio concedente provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del D.Lgs. n.152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonchè dall'art. 48 del R.R. 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della L.R. 4/2007.

Art.8

Canone della concessione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa**, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

Art. 9

Cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito cauzionale nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del R.D. n.1775/1933.

Art. 10

Sanzioni

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 della L.R. n.3/1999 e s.m.i. per violazioni agli obblighi e/o prescrizioni previste dal presente disciplinare.

Firmato dal concessionario per accettazione

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.